

data in vigore del decreto legislativo il trasferimento può essere effettuato, con le medesime modalità, con la semplice istanza dei funzionari interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro 30 giorni dalla istanza medesima.

0.4.94.1. Le Commissioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione fosse inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* dell'importo corrispondente alla differenza di trattamento.

4. 94. (Nuova formulazione) Le Commissioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, è consentito il transito nei corrispondenti ruoli delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dei dipendenti che, antecedentemente all'entrata in vigore delle norme delegate, appartenevano a ruoli dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato, anche in soprannumero riassorbibile e a mera istanza dei funzionari interessati, facendo salva l'anzianità maturata nel ruolo

di provenienza, la corrispondenza del livello delle funzioni esercitate e la retribuzione percepita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte che abbiano carattere di continuità in relazione all'incarico ricoperto.

*** 4. 56.** Carotti, Romano Carratelli, Borrometi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, è consentito il transito nei corrispondenti ruoli delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dei dipendenti che, antecedentemente all'entrata in vigore delle norme delegate, appartenevano a ruoli dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato, anche in soprannumero riassorbibile e a mera istanza dei funzionari interessati, facendo salva l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, la corrispondenza del livello delle funzioni esercitate e la retribuzione percepita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte che abbiano carattere di continuità in relazione all'incarico ricoperto.

*** 4. 73.** Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Ministro dell'interno invia semestralmente al Parlamento un rapporto consuntivo sulle soppressioni ed istituzioni di cui al comma 1, nonché sui loro effetti operativi.

4. 68. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 6-bis.

4. 101. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per il riordino del Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) collocazione del Corpo alle dipendenze funzionali del Ministro dei trasporti e della navigazione per lo svolgimento dei compiti inerenti la sicurezza della navigazione, la ricerca e il soccorso in mare, la tutela dell'ambiente marino, la vigilanza della zona economica esclusiva, della pesca in mare e del patrimonio archeologico sommerso e del Ministero della difesa per il concorso alla difesa del Paese, la sorveglianza costiera, il controllo del traffico mercantile, la leva di mare, la mobilitazione e il reclutamento per la Marina militare;

b) la competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera per tutte le attività attinenti alla sorveglianza e alla polizia marittima nelle acque territoriali e non, inclusi il controllo dell'immigrazione clandestina, la lotta al traffico degli stupefacenti e del commercio di armi, la pirateria e tutti gli altri compiti di polizia sul mare e sul demanio marittimo;

c) al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera sono affidati il coordinamento e la direzione di tutte le attività di polizia sul mare, avvalendosi anche delle proprie strutture periferiche;

d) riordinare i comandi e le strutture periferiche ai fini di conseguire una maggiore razionalità di impiego ed efficienza, provvedendo nel contempo ad aumentare fino al venti per cento in un quinquennio la consistenza organica del Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera;

e) razionalizzare la distribuzione organica e di mezzi aeronavali a qualsiasi titolo impiegati dalle diverse Forze armate e di polizia per la sorveglianza e la polizia

marittima, trasferendoli nel caso al Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera.

2. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni.

4. 07. Nardini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato*). — 1. È istituito il ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, con dotazione organica di 2.500 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei commissari è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

2. In via transitoria è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, il personale già appartenente al ruolo degli ispettori di Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

3. Il personale di cui al precedente comma 1 è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice commissario aggiunto e di vice commissario del ruolo speciale, in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice commissari aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice ispettori,

nonché gli ispettori con meno di dieci anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice commissari del ruolo speciale sono nominati gli ispettori principali e gli ispettori capo, nonché gli ispettori con più di dieci anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) commissari del ruolo speciale;

d) commissari capo del ruolo speciale.

4. È istituito il ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con dotazione organica di 250 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei direttori tecnici è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

5. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, il personale già appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

6. Il personale di cui al precedente comma 5 è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice direttore tecnico aggiunto e di vice direttore tecnico del ruolo speciale, in relazione alle qualifiche ricoperte prima della data entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice direttori tecnici aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice periti tecnici, nonché i periti tecnici con meno di dieci anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice direttori tecnici del ruolo speciale sono nominati i periti tecnici principali e i periti tecnici capo, nonché i periti

tecnici con più di dieci anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) direttori tecnici del ruolo speciale;

d) direttori tecnici principali del ruolo speciale;

e) direttori tecnici capo del ruolo speciale.

7. Al personale inquadrato a norma dei precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono attribuite funzioni conformi a quelle dei rispettivi ruoli ordinari e sono applicate le modalità di progressione nel ruolo in analogia con quelle operanti per i ruoli ordinari.

8. A parità di qualifica e funzioni tra i ruoli speciali e i ruoli ordinari la subordinazione gerarchica viene determinata in base all'anzianità di servizio.

9. È sempre consentita la partecipazione di personale dei ruoli speciali a concorsi interni per l'accesso ai ruoli ordinari, con la garanzia di mantenimento almeno della qualifica già acquisita nel ruolo di provenienza.

10. Terminati gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio e della dotazione organica complessiva dei ruoli del personale della Polizia di Stato, sono determinati i requisiti e le modalità di accesso ai ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, mediante il superamento di concorsi per titoli ed esami e di corsi speciali di formazione di durata non inferiore ad un anno, riservati ai sovrintendenti ed ai revisori tecnici già inquadrati nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici a norma del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

4. 01. Ascierto.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Norme transitorie per l'accesso ai ruoli ordinari dei commissari e dei

direttori tecnici della Polizia di Stato). — 1. Per i primi cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'indizione di concorsi pubblici, aperti alla partecipazione di esterni all'amministrazione, per l'accesso ai ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

2. È soppresso il corso quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire concorsi straordinari per titoli di servizio e colloqui per la copertura del 50 per cento dei posti di commissario e direttore tecnico vacanti alla data del 31 agosto 1999, riservati al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, purché in possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

4. 02. Ascierto.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Il personale dei ruoli delle Forze di Polizia il giorno precedente alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, per infermità e decesso, consegue la promozione al grado o qualifica superiore, anche oltre il grado o qualifica massima prevista per il ruolo di appartenenza, a titolo onorifico e senza la corresponsione del relativo trattamento economico.

4. 03. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierto, Frattini, Romano Carratelli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Gli ispettori superiori ed i periti tecnici superiori conseguono la nomina, rispettivamente, alla qualifica di vice commissari e di vice direttori tecnici del ruolo speciale il giorno precedente alla cessazione del servizio per anzianità, per raggiunti limiti di età, per infermità o

decesso, con il trattamento economico più favorevole e con l'indennità pensionabile della nuova qualifica, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo.

4. 04. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierto.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis (Promozioni alla cessazione del servizio). — 1. Gli ispettori superiori ed i periti tecnici superiori conseguono la nomina, rispettivamente, alla qualifica di commissario e di direttore tecnico del ruolo speciale il giorno precedente alla cessazione del servizio per anzianità, per raggiunti limiti di età, per infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole e con l'indennità pensionabile della nuova qualifica.

4. 05. Ascierto.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis — 1. Il personale già appartenente alla data del 31 agosto 1995 ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato può transitare a domanda nei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno o di altre amministrazioni, purché in possesso dei titoli previsti, e mantenendo la qualifica e l'anzianità di servizio conseguite nella Polizia di Stato.

4. 06. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierto.

(A.C. 6249 - sezione 2)**ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 5.**

(Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:

a) economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto;

c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'articolo 4, numero 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;

d) flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonché l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge

1° aprile 1981, n. 121, e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera a) del secondo comma dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituita dalla seguente:

« a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola; ».

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

c) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE**ART. 5.**

(Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate).

Sopprimerlo.

* **5. 1.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

Sopprimerlo.

* **5. 17.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. All'articolo 2 della citata legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « e delle forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Per il coordinamento e la direzione unitaria dei soggetti di cui al primo comma, il Ministro dell'interno dispone del dipartimento della pubblica sicurezza ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Gasparri.

Sopprimere il comma 1.

5. 19. Boato.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 *con le seguenti:* comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. 2. Cola, Gasparri, Ascierio, Mitolo, Antonio Rizzo, Gnaga.

Al comma 1, sostituire le parole: è determinata *con le seguenti:* deve essere individuata.

5. 6. Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola.

Al comma 1, sostituire le parole: è determinata *con le seguenti:* deve individuarsi.

5. 7. Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: è *con la seguente:* viene.

5. 4. Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Anedda, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, sostituire la parola: è *con le seguenti:* deve essere.

5. 5. Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: determinata *con la seguente:* individuata.

5. 3. Migliori, Nania, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 10 aprile 1981, n. 121.

5. 8. Cola, Gasparri, Ascierio, Mitolo, Antonio Rizzo, Gnaga.

Sopprimere il comma 2.

5. 20. Boato.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché *fino alla fine del comma*

5. 9. Cola, Gasparri, Ascierio, Mitolo, Antonio Rizzo, Gnaga.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.

5. 29. Le Commissioni.

Al comma 4, all'alinea, sostituire le parole: sono determinate con le seguenti: vengono individuate.

- 5. 11.** Ascierio, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 4, all'alinea, sostituire le parole: sono determinate con le seguenti: vengono stabilite.

- 5. 12.** Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 4, all'alinea, sostituire le parole: sono determinate con le seguenti: vengono determinate.

- 5. 10.** Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 4, all'alinea, sostituire la parola: determinate con la seguente: individuate.

- 5. 13.** Mitolo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate, relativamente alle materie disciplinate dagli stessi regolamenti, le disposizioni di cui:

a) agli articoli 47, 48, 49, 50, 61 e 94 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738;

c) agli articoli 62 e 64 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;

d) all'articolo 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150;

e) all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

f) all'articolo 6, comma 2, e agli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

g) al capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;

h) al capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;

i) all'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

j) all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653;

k) all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

- 5. 30.** Le Commissioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. I gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI e rappresentati nel Comitato sportivo militare, sono riconosciuti ai fini sportivi e ottengono l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

- 5. 18.** Frattini.

Dopo la lettera a) del comma 4, aggiungere la seguente:

a)-bis. Previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

5. 35. Le Commissioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

ART. 5. (*Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza*). — 1. Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

a) direzione centrale per le pianificazioni delle forze di polizia e strutture informatiche;

b) scuola di perfezionamento per le forze di polizia;

c) ufficio accordi, trattati e convenzioni internazionali e relazioni internazionali;

d) segreteria speciale e servizio di contabilità;

e) ufficio progetti speciali;

f) ufficio legislazione;

g) direzione centrale anticrimine;

h) servizio gestione supporti tecnici;

i) servizio centrale di protezione.

2. Al dipartimento della pubblica sicurezza è preposto il direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa de-

liberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, tra i prefetti di prima classe di carriera prefettizia.

3. Dal Direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2 dipendono, in linea diretta, gli uffici e le direzioni centrali di cui al comma 1.

4. Il Capo della Polizia di Stato ed i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza dipendono, per quanto attiene alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, esclusivamente dal Ministro dell'interno.

5. Il Direttore della direzione centrale anticrimine è nominato, su proposta del direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i pareri del capo della Polizia di Stato e dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'interno, a turno fra i dirigenti generali della Polizia di Stato ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza per un periodo non superiore a tre anni.

6. Al Direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le medesime modalità si provvede per il capo della Polizia di Stato, per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, per il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena e per il Direttore generale per l'economia montana e le foreste.

7. Al dipartimento della pubblica sicurezza sono assegnati tre vice direttori generali per l'espletamento delle funzioni vicarie e per le attività di coordinamento e di pianificazione. Tali incarichi sono assegnati a rotazione tra le tre forze di polizia.

8. I vice direttori generali di cui al comma 7 sono scelti tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Po-

lizia di Stato e tra i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

9. La struttura e le competenze degli organismi di cui al comma 1, nonché le piante organiche interforze e i mezzi a disposizione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e delle finanze.

10. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali, a composizione interforze, sono preposti dirigenti generali o superiori dei ruoli della Polizia di Stato ed ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

5. 15. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccaro, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Dopo l'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente:

ART. 14-bis. — (Comandanti a livello provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza). — 1. I comandanti provinciali, fermi gli adempimenti e le competenze previste dai rispettivi ordinamenti, tengono costantemente informato il prefetto al fine dell'attuazione delle disposizioni vigenti che ne fissano le attribuzioni in materia di rappresentanza del potere esecutivo nella provincia, di vigilanza sulle pubbliche amministrazioni, di vigilanza e controllo sugli enti locali, di emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, di richiesta di intervento delle forze armate, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile e di quant'altro stabilito dalla normativa vigente.

2. Quali componenti del comitato provinciale di cui all'articolo 20, i comandanti provinciali concorrono alla definizione delle linee per il coordinamento anche tecnico-operativo delle forze di polizia in materia di ordine e sicurezza pubblica ed hanno la facoltà di chiedere al prefetto, in presenza di situazioni contingenti ed ur-

genti, la tempestiva convocazione del citato comitato.

5. 14. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccaro, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Dopo l'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente:

ART. 6-bis. — (Direzione centrale anticrimine). — 1. La direzione centrale anticrimine espleta compiti di:

a) analisi e supporto informativo in materia di criminalità per le forze di polizia di cui all'articolo 16, con particolare riferimento alle connotazioni strutturali, alle articolazioni ed ai collegamenti interni ed internazionali nonché alle incidenze ed alle modalità dei principali fenomeni;

b) gestione delle strutture operative di cooperazioni internazionale, ivi compresi gli uffici di collegamento distaccati all'estero;

c) coordinamento e pianificazione di cui agli articoli 84-bis, 84-ter, 84-sexies e 84-septies della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

4. La direzione centrale anticrimine si articola in:

a) divisione servizi;

b) reparto analisi fenomeni terroristici ed eversivi;

c) reparto analisi fenomeni criminalità organizzata di tipo mafioso;

d) reparto analisi criminalità connessa agli stupefacenti;

e) reparto analisi altri fenomeni criminali;

f) reparto relazioni internazionali.

5. Confluiscono nella direzione centrale anticrimine il personale, i mezzi, le strutture e le dotazioni della Direzione centrale di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16 e della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, nella misura necessaria all'assolvimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, da determinare ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 e comunque in misura non eccedente il 30 per cento delle attuali piante organiche. Il rimanente personale è restituito alle amministrazioni di appartenenza esclusivamente per il potenziamento dei servizi centrali ed interprovinciali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

6. Al personale assegnato alla direzione centrale anticrimine, impiegabile in tale speciale reparto per un periodo non superiore a sei anni, e non reimpiegabile nella stessa direzione centrale prima di cinque anni, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486 ».

5. 16. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccaro, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierio.

(A.C. 6249 - sezione 3)

ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Disposizioni comuni).

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.

2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati

anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'articolo 5 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati in modo da assicurare l'invarianza della spesa per il personale, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 2, 3 e 4 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 6.

(Disposizioni comuni).

Sopprimerlo.

6. 11. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. All'articolo 3 della citata legge n. 121 del 1981, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

« c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nonché dal rimanente personale del dipartimento della pubblica sicurezza »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti il

dipartimento della pubblica sicurezza e la direzione generale della Polizia di Stato ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Gasparri.

Al comma 1, dopo le parole: sono adottati *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza Stato-Regioni.

6. 10. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: , ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia,

6. 9. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: per quanto concerne *con le seguenti:* relativamente alla.

6. 1. Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, sostituire la parola: concerne *con la seguente:* riguarda.

6. 2. Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dovranno comportare *con le seguenti:* devono richiedere.

6. 4. Fragalà, Anedda, Armaroli, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dovranno comportare *con le seguenti:* devono necessitare.

6. 5. Armaroli, Anedda, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dovranno comportare *con le seguenti:* devono comportare.

6. 3. Migliori, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'articolo 6-bis.

6. 20. Le Commissioni.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **6. 6.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierito, Menia, Migliori.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **6. 12.** Frattini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **6. 15.** Le Commissioni.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: saranno adottati *con le seguenti:* vengono adottati.

6. 7. Nania, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 3, sostituire le parole: saranno adottati *con le seguenti:* devono essere adottati.

6. 8. Lembo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«ART. 6-bis. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, uno o più decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale del ruolo degli agenti e assistenti della polizia di Stato e qualifiche equiparate, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, attraverso una disciplina omogenea secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) previsione che gli assistenti capo con almeno 15 anni di servizio siano ammessi, anche in sovrannumero, secondo l'ordine di ruolo, alla frequenza di un corso-concorso della durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente e fruiscono della stessa progressione di carriera ed economica prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

b) previsione che il personale del Ruolo degli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, con almeno 15 anni di anzianità nel ruolo dei sottufficiali o equiparato, possano accedere alla qualifica di ispettore superiore, nell'ambito della riserva dei posti di cui alla lettera a) del 1o comma dell'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 dopo 5 anni dalla nomina del ruolo ad esaurimento. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del

personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata.

6. 03. Frattini, Bastianoni.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno o più decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale del ruolo degli agenti e assistenti della polizia di Stato e qualifiche equiparate, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, attraverso una disciplina omogenea secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) previsione che gli assistenti capo con almeno 15 anni di servizio siano am-

messi, anche in sovrannumero, secondo l'ordine di ruolo, alla frequenza di un corso-concorso della durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente e fruiscono della stessa progressione di carriera ed economica prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

2. Con i criteri e termini di cui al primo comma, il Governo della Repubblica è autorizzato ad apportare modificazioni allo stato giuridico del personale del ruolo degli ispettori capo del ruolo ad esaurimento della polizia di Stato secondo il seguente principio direttivo:

a) previsione che il personale del Ruolo degli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, con almeno 15 anni di anzianità nel ruolo dei sottufficiali o equiparato, possa accedere alla qualifica di ispettore superiore, nell'ambito della riserva dei posti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo 5 anni dalla nomina nel ruolo ad esaurimento. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

3. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento, affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata.

6. 01. Ascierto.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Copertura finanziaria) - 1. All'onere derivante dall'attuazione delle presente legge, valutato in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 1, in lire 700 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 2, in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 3 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 4, quantificate nella misura massima di lire 10.000 milioni annue a partire dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 04. (Nuova formulazione) Le Commissioni.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995,

n. 196, 197, 198, 199, 28 novembre 1997, n. 464 e 30 dicembre 1997, n. 490) - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, 197, 198, 199, attenendosi ai principi, criteri direttivi e procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, entro il 30 giugno 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490, attenendosi ai principi, criteri direttivi e procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 1, lettera a), e 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 1, commi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. 05 Le Commissioni.

(A.C. 6249 - sezione 4)

ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

ART. 7.

(Direttive adottate dal Ministro dell'interno).

1. Le direttive adottate dal Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e di direzione unitaria previste dall'articolo 6, primo comma, della legge 1° aprile

1981, n. 121, sono indirizzate, oltre che agli organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 121 del 1981, anche ai comandi generali e alle direzioni generali delle Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze. 2. Le direttive indicate al comma 1 concernono, in particolare, le attività di pianificazione in materia di:

a) dislocazione delle Forze di polizia e delle risorse;

b) servizi di ordine e sicurezza pubblica;

c) servizi amministrativi e logistici di carattere comune, e relative risorse finanziarie.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 7.

(Direttive adottate dal Ministro dell'interno).

Sopprimerlo.

* **7. 14.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Sopprimerlo.

* **7. 26.** Boato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. - 1. L'articolo 4 della citata legge n. 121 del 1981 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. - *(Dipartimento della pubblica sicurezza).* - 1. Il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:

a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;

c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Gasparri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. - (*Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell'interno*) - 1. Il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, esercita le funzioni di coordinamento e di direzione di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mediante il dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, primo comma, della medesima legge.

7. 29. Le Commissioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (*Direttive adottate dal Ministro dell'interno*). - 1. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di direzione unitaria previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, relative alla attività di pianificazione in materia di dislocazione delle forze di polizia e delle risorse, servizi di ordine e sicurezza pubblica, servizi amministrativi e logistici di carattere comune, e relative risorse finanziarie, il Ministro dell'interno, nella funzione di autorità nazionale di pubblica sicurezza, emana direttive indirizzate sia agli organi dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 della medesima legge che ai comandi generali e alle direzioni generali delle Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze.

7. 1. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierito.

Sopprimere il comma 1.

7. 11. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la parola: direttive con le seguenti: linee direttive e programmatiche.

7. 12. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la parola: adottate con la seguente: prese.

7. 2. Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 1, sostituire la parola: Ministro con la seguente: Ministero.

7. 21. Parenti.

Al comma 1, sopprimere la parola: nazionale.

7. 13. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, dopo le parole: autorità nazionale di pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: o, su sua delega, dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

7. 27. Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: sono indirizzate con le seguenti: sono rivolte vincolativamente.

7. 22. Parenti.

Al comma 1, sostituire le parole: sono indirizzate con le seguenti: sono rivolte.

7. 3. Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 1, sostituire le parole: sono indirizzate con le seguenti: sono destinate.

7. 4. Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, sostituire le parole: delle Forze di polizia con le seguenti: di tutte le forze dell'ordine.

7. 15. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Sopprimere il comma 2.

*** 7. 16.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Sopprimere il comma 2.

*** 7. 28.** Boato.

Al comma 2, all'alinea, sostituire la parola: indicate con la seguente: previste.

7. 5. Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 2, all'alinea, sostituire la parola: indicate con le seguenti: di cui.

7. 6. Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 2, all'alinea, sostituire la parola: concernono con le seguenti: si riferiscono alle.

7. 7. Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo.

Al comma 2, sostituire la parola: concernono con la seguente: riguardano.

7. 8. Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: dislocazione aggiungere le seguenti: sul territorio.

7. 17. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Gli esecutivi regionali possono, ove ricorrano i requisiti di necessità ed urgenza, integrare le predette direttive con disposizioni d'emergenza, in caso di calamità naturali e minacce alla sicurezza pubblica delle comunità locali cui sono preposti.

7. 18. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le direttive in materia di dislocazione delle forze di polizia e delle risorse sono adottate dal Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.

7. 9. Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierito, Menia, Migliori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — Il Ministro dell'interno comunica altresì al Parlamento, in apposita relazione annuale, i risultati ottenuti in materia di coordinamento delle forze di polizia nonché le linee guida delle predette direttive.

7. 02. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. È soppressa la direttiva n. 1070/M/22(4)/GAB, allegata al decreto